

**ACCORDO QUADRO
IN MATERIA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIGITALIZZAZIONE A SUPPORTO
DELL'ATTIVITÀ LEGISLATIVA, NORMATIVA E AMMINISTRATIVA**

tra

l'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA, (di seguito "Assemblea legislativa"), C.F. 80062590379, con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro, n. 50, PEC ALDirGen@postacert.regione.emilia-romagna.it, rappresentata dal Direttore generale Leonardo Draghetti, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera dell'Ufficio di Presidenza 31 gennaio 2024, n. 8, recante "Approvazione dello Schema di Accordo quadro tra l'Assemblea legislativa e l'Università degli Studi di Ferrara - Dipartimento di Giurisprudenza in materia di intelligenza artificiale e digitalizzazione a supporto dell'attività legislativa, normativa e amministrativa"

e

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (di seguito "Dipartimento"), C.F. 80007370382, P.IVA 00434690384, con sede legale in Ferrara, CAP 44121, Corso Ercole I D'Este, n. 37, PEC giurisprudenza@pec.unife.it, rappresentata dalla Direttrice pro tempore, Prof.ssa Serena Forlati, autorizzata alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 6 febbraio 2024

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte";

visti

- a) l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi*), ai sensi del quale le pubbliche amministrazioni possono concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- b) l'art. 7, comma 4, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*), che esclude dall'ambito di applicazione del "Codice" la cooperazione tra pubbliche amministrazione volta al perseguimento di interessi in comune, "in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni" e purché le amministrazioni partecipanti "svolgano sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";

- c) l'art. 57 dello Statuto della Regione Emilia - Romagna (legge

regionale 31 marzo 20005, n. 13), ai sensi del quale "nel rispetto delle reciproche autonomie e nell'ambito delle proprie competenze, l'Assemblea legislativa promuove la collaborazione e definisce i rapporti con le Università";

d) l'art. 29 comma 6, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 (Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea), secondo cui l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa "previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna";

e) le delibere dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa 30 novembre 2022, n. 75 (Documento di pianificazione strategica 2023-2025 della Direzione generale - Assemblea legislativa) e 25 gennaio 2024, n. 5 (Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 della Direzione generale Assemblea legislativa);

f) l'art. 8, comma 3, dello Statuto dell'Università degli Studi di Ferrara, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

premesse che

a) in attuazione delle "Priorità politiche" e degli "Obiettivi strategici e operativi" indicati nei documenti di pianificazione sopra citati, l'Assemblea legislativa intende incrementare il livello di digitalizzazione a supporto delle procedure decisionali di propria competenza; realizzare iniziative formative e di aggiornamento per i dipendenti pubblici; monitorare l'evoluzione normativa europea e nazionale in tema di intelligenza artificiale e valutare la sua concreta applicazione da parte della pubblica amministrazione; elaborare ricerche e studi sul tema dell'etica nell'utilizzo dei sistemi tecnologici, con particolare riferimento al loro utilizzo nell'ambito della pubblica amministrazione;

b) il Dipartimento intende proseguire e sviluppare le attività scientifiche e di ricerca, didattiche e di alta formazione consolidate all'interno del Dipartimento stesso, e curate, fra l'altro, dal Centro di Alta formazione e Consulenza per le Pubbliche Amministrazioni (C.A.F.C.A.);

c) presso il Dipartimento opera un gruppo di ricerca coordinato dal

Prof. Gianluca Gardini, Direttore del Centro e Responsabile scientifico di un Progetto di Ricerca di Rilevante Interesse Nazionale in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione (PRIN 2022, *Next Generation PA: Digital Transformation For An Innovative Public Administration-NgPA*, finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU, CUP F53D23003360006), il quale prevede, tra l'altro, che l'attività scientifica e di ricerca avvenga anche tramite analisi di dati e di esperienze concrete, e che l'impatto applicativo del progetto stesso venga assicurato anche attraverso iniziative di disseminazione della ricerca a beneficio delle pubbliche amministrazioni del territorio;

e conseguentemente, rilevato che

la cooperazione istituzionale che si intende realizzare è finalizzata a garantire che le attività oggetto della stessa siano prestate nell'ottica di conseguire obiettivi comuni e per finalità di interesse pubblico e istituzionali dei due enti, poiché

- a) da un lato, rafforzano l'attività istituzionale dell'Assemblea legislativa, in particolare nel perseguimento delle priorità politiche e degli obiettivi definiti dal Documento di pianificazione strategica e dal Piano integrato di attività e organizzazione approvati dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa;
- b) dall'altro, consentono al Dipartimento di promuovere e rafforzare la propria attività di ricerca scientifica, *public engagement* e di terza missione;

**tutto ciò premesso,
si stipula quanto segue:**

Articolo 1 - Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro.

Articolo 2 - Oggetto

1. Le Parti intendono instaurare una collaborazione pluriennale per lo svolgimento di attività di interesse comune in materia di intelligenza artificiale e digitalizzazione della pubblica amministrazione, e per azioni future di comune interesse da svolgere in modo coordinato, in relazione ad attività di ricerca e sviluppo, di studio e formazione.
2. Per l'attuazione del presente Accordo quadro, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte di cui al comma 3 avvalendosi delle competenze comuni, con primario riferimento alle seguenti tematiche:

- a) realizzazione di proposte concrete per individuare ambiti di

intervento e possibilità di incremento ulteriore dei livelli di digitalizzazione dei processi decisionali dell'Assemblea legislativa sia nell'ambito legislativo che amministrativo;

- b) realizzazione di attività e interventi formativi e informativi rivolti ai dipendenti pubblici, anche nell'ambito di progetti di scambio, arricchimento e sviluppo delle competenze in Assemblea legislativa;
- c) definizione delle misure tecniche ed organizzative necessarie nei processi di sviluppo e implementazione di sistemi digitali a supporto delle procedure decisionali;
- d) condivisione di dati, informazioni, elaborazioni, analisi, studi e pubblicazioni, nonché diffusione dei risultati delle attività realizzate congiuntamente in attuazione del presente Accordo quadro.
3. Nell'ambito delle tematiche di cui al comma 2, le Parti collaborano per sviluppare congiuntamente le seguenti attività:
- a) attività di supporto giuridico all'applicazione delle tecnologie digitali, da parte dell'Assemblea legislativa, nell'attività legislativa, normativa e amministrativa;
- b) attività di ricerca applicata e scambio di dati in materia di uso delle tecnologie digitali;
- c) attività di sperimentazione di modelli di intelligenza artificiale applicati al processo legislativo, normativo e amministrativo con riferimento alle competenze dell'Assemblea legislativa;
- d) attività di raccolta di *best practices* nelle operazioni di *drafting* normativo mediante il ricorso a tecnologie digitali avanzate;
- e) attività di verifica dell'implementazione degli effetti della Carta fondativa del benessere mediante il ricorso a tecnologie digitali avanzate;
- f) attività di monitoraggio e di supporto nell'applicazione delle tecnologie digitali in altri settori d'interesse delle Parti.
4. Ulteriori tematiche e attività possono essere definite congiuntamente dalle Parti.
5. Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite anche mediante atti successivi secondo quanto previsto dall'art. 6, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente accordo quadro.

Articolo 3 - Impegni delle Parti

1. Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, costituiscono specifici impegni delle Parti:
- a) per l'Assemblea legislativa:
- mettere a disposizione del Dipartimento i dati, le informazioni e le prassi applicative relative alle attività legislative, normative e amministrative di propria competenza;
 - fornire al Dipartimento i risultati delle attività istituzionali relativi alle attività legislative, normative e amministrative,

ed in particolare: schede tecniche, studi di fattibilità, relazioni, proposte, studi e pubblicazioni;

- progettare in collaborazione con il Dipartimento le attività

finalizzate all'attuazione del presente Accordo quadro;

b) per il Dipartimento:

- fornire supporto, sul piano giuridico, all'Assemblea legislativa in relazione all'uso di tecnologie digitali avanzate nell'attività legislativa, normativa e amministrativa;
- fornire dati, informazioni e raccolte di *best practices* in ordine all'uso dell'intelligenza artificiale nell'attività di *drafting* normativo e nei processi decisionali amministrativi;
- progettare, in collaborazione con l'Assemblea legislativa, iniziative di carattere scientifico e divulgativo, che potranno svolgersi nelle sedi istituzionali di entrambe le Parti;
- progettare, in collaborazione con l'Assemblea legislativa, altre iniziative che rispondano a bisogni formativi specifici del personale dell'Assemblea.

Articolo 4 - Costi

1. La sottoscrizione del presente Accordo quadro non comporta costi a carico delle Parti.
2. I costi eventualmente connessi alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 saranno specificati negli atti attuativi di cui all'art. 6.

Articolo 5 - Referenti

1. L'Assemblea legislativa indica quale referente del presente Accordo quadro il Dott. Leonardo Draghetti, Direttore generale dell'Assemblea legislativa, recapito e-mail: Leonardo.Draghetti@regione.emilia-romagna.it
2. Il Dipartimento indica quale referente del presente Accordo quadro il Prof. Gianluca Gardini, Direttore del Centro di Alta Formazione e Consulenza per le Amministrazioni (C.A.F.C.A.) istituito presso il Dipartimento, recapito e-mail: grdglc@unife.it.
3. Alla scadenza dell'Accordo quadro, i Referenti redigono congiuntamente un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e, eventualmente, una relazione programmatica di attività futura da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga del presente Accordo quadro.

Articolo 6 - Attuazione dell'Accordo quadro

1. All'attuazione del presente Accordo quadro si provvederà con atti successivi, a cui è demandata la disciplina esecutiva di dettaglio delle attività comuni e dei costi.
2. La collaborazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi

e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati prodotti.

3. Gli atti attuativi saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive normative e procedure interne.

Articolo 7 - Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca

1. Fermo restando che le Parti sono titolari esclusive dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, nell'ipotesi in cui lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo quadro porti a risultati congiunti, la proprietà degli stessi sarà attribuita alle Parti in modo da rispecchiare la partecipazione scientifica ed economico-finanziaria di ciascuna di esse. In caso di risultati suscettibili di privativa, successivi accordi determineranno la ripartizione dei costi, le modalità di gestione e sfruttamento congiunta di eventuali titoli di proprietà industriale e intellettuale, nonché i termini e le condizioni per la difesa giudiziale dei titoli acquisiti. Le Parti concordano sin d'ora che, qualora i risultati fossero suscettibili di tutela nell'ambito della proprietà industriale/intellettuale, le eventuali pubblicazioni dovranno essere ritardate per il tempo necessario al deposito/registrazione dei titoli.

Articolo 8 - Obblighi di riservatezza

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente Accordo quadro e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente Accordo quadro.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 9 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dal presente Accordo quadro, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (*General Data Protection Regulation*, di seguito GDPR).

2. Le Parti, anche nella fase di attuazione del presente Accordo quadro, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti

gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del

GDPR.

3. Per il Dipartimento di Giurisprudenza il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Ferrara, Via Ariosto 35. L'Assemblea legislativa è il titolare del trattamento dei dati. Le Parti sono titolari autonomi dei rispettivi trattamenti dei dati.

Articolo 10 - Rispetto delle norme in tema di prevenzione della corruzione

1. Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- a) del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*) dei codici di comportamento di amministrazione;
- b) delle misure di prevenzione contenute nella "Sottosezione Anticorruzione" del Piano integrato di attività e organizzazione pubblicato sui rispettivi siti istituzionali.

2. Le Parti dichiarano altresì di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del rapporto di collaborazione, comportamenti conformi alle previsioni contenute nei documenti di cui sopra.

3. La violazione del Codice di comportamento, del Codice di amministrazione o delle misure di prevenzione di cui ai commi 1 e 2 comporterà la risoluzione di diritto dell'Accordo quadro, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 11 - Sicurezza

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*), le Parti si coordinano in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal testo unico, relativamente a tutto il personale coinvolto.

Articolo 12 - Coperture assicurative

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

- a) il personale dell'Assemblea legislativa autorizzato a svolgere le attività indicate nel presente Accordo quadro è coperto da assicurazione di legge contro gli infortuni che dovesse subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, nonché da assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose);

b) il personale universitario e gli studenti e le studentesse autorizzati a svolgere le attività indicate nel presente Accordo quadro, sono coperti da assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire in qualsivoglia sede tali attività si svolgano, così

come previsto ai sensi di legge, nonché con assicurazione dell'Università di Ferrara per responsabilità civile verso terzi (persone e/o cose).

2. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Articolo 13 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo quadro non conferisce alle Parti alcun diritto di usare nome, marchio o altri segni distintivi dell'altra Parte.

2. L'eventuale utilizzo è consentito, previo accordo, esclusivamente per le specifiche finalità del presente atto e in coerenza con la vigenza temporale delle attività stesse.

Articolo 14 - Durata, proroga, rinnovo, cessazione

1. Il presente Accordo quadro ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

2. Il presente Accordo quadro potrà essere:

a) prorogato per un periodo massimo di ulteriori tre anni, sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato dell'Accordo quadro già sottoscritto, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui all'art. 5. Il mancato invio, entro 60 giorni dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per l'altra Parte;

b) innovato per un periodo massimo di ulteriori tre anni, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata dell'Accordo quadro originario, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui all'art. 5.

Articolo 15 - Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente

Accordo quadro ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) [o raccomandata a.r.].

2. Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.
3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulle attività già eseguite.
4. In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 16 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Accordo quadro.
2. Le Parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell'Accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara, ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del D.Lgs. 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 17 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente convenzione è sottoscritta in via telematica con firma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2 *bis*, della L. 241/1990.
2. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Ferrara n. prot. 7035 del 17/02/2016.
3. Il presente atto inoltre è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 26 aprile 1986 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) ed è soggetto ad imposta di bollo come da tariffa allegato A - parte I articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo). Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.



Università
degli Studi
di Ferrara

Dipartimento
di Giurisprudenza



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

generale

Letto, confermato e sottoscritto.

ASSEMBLEA LEGISLATIVA
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Il Direttore generale
Dott. Leonardo Draghetti
Firmato digitalmente

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
La Direttrice

Prof.ssa Serena Forlati

firmato digitalmente